

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

TITOLO 01 IL COMUNE

CAPO 01 ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 SEDE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI CASTEL DEL MONTE.

ART. 03 SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME: COMUNE DI CASTEL DEL MONTE.

02. IL COMUNE HA COME SEGNO DISTINTIVO IL CIVICO STEMMA DI CASTEL DEL MONTE, SECONDO L'ICONOGRAFIA STORICAMENTE DEFINITASI E COME TALE SANCITA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 2683 DEL 20 GIUGNO 1986 : D'AZZURRO, AL CASTELLO D'ARGENTO, MERLATO DI SEI ALLA GUELFA, CHIUSO E MURATO DI NERO, TORRICELLATO DI UN PEZZO CENTRALE, MERLATO DI TRE ALLA GUELFA, FINESTRATO E MURATO DI NERO; ESSO CASTELLO ACCOMPAGNATO DAI 05 COLLI ALL'ITALIANA D'ORO, UNITI, IL CENTRALE PIU' ALTO, FONDATI IN PUNTA.

03. NELLE CERIMONIE UFFICIALI IL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE FA USO DEL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 2683 DEL 20 GIUGNO 1986 .

04. IL SINDACO HA COME SUO SEGNO DISTINTIVO LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

05. L'USO DEI SEGNI DISTINTIVI E' REGOLAMENTATO IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E RESTA ESCLUSO PER FINI NON ISTITUZIONALI.

ART. 04 - FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI.

02. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL

TERRITORIO MONTANO.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA ED OPERA PER:

- LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO;
- LO SVILUPPO ECONOMICO AL FINE DI INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE E DI ACCRESCERE IL LIVELLO DI QUALITA' DELLA VITA;
- LO SVILUPPO DEL TURISMO, QUALE SETTORE TRAINANTE DELL'INTERA ECONOMIA LOCALE, IMPEGNANDOSI PER SCELTE CHE FAVORISCA LA CRESCITA DI NUOVE IMPRENDITORIALITA' LOCALI E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE TRADIZIONALI;
- UNA POLITICA ATTIVA IN FAVORE DEGLI ANZIANI CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI ADEGUATI SERVIZI SOCIALI TESI A GARANTIRE LA LORO ATTIVA PARTECIPAZIONE E IL MANTENIMENTO DI CONDIZIONI DI AUTOSUFFICIENZA;
- LO SVILUPPO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E DI INFRASTRUTTURE DI BASE CHE FAVORISCA IL PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE;
- LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO DI CASTEL DEL MONTE;
- LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE;
- LA PROMOZIONE ED IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNE E UOMINI;
- IL MANTENIMENTO VIVO E ATTUALE DEL LEGAME CON I CASTELLANI CHE RAGIONI STORICO-ECONOMICHE HANNO PORTATO A VIVERE ED OPERARE IN ALTRE REALTA';
- UN'AZIONE DI STIMOLO NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA' COMPETENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE AL FINE DI RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL CITTADINO;
- IL RISPETTO E LA TUTELA DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

05. IL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE, RITENENDO LA VITA DI SVILUPPO ANCHE ECONOMICO DELLA COMUNITA', VALORIZZA LA CULTURA E LE TRADIZIONI POPOLARI ATTRAVERSO IDONEE INIZIATIVE E, ALLO SCOPO DI METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI LE TESTIMONIANZE DEL PENSIERO DELL'UOMO E REALIZZARE LA MEMORIA STORICA DELLA COMUNITA' CASTELLANA E ABRUZZESE, INCLUDE LA BIBLIOTECA PUBBLICA TRA LE PROPRIE STRUTTURE FONDAMENTALI PER ASSOLVERE AI BISOGNI CULTURALI E INFORMATIVI DELLA COLLETTIVITA' INDIVIDUANDO NELLA PROVINCIA E NELLA REGIONE I LIVELLI DI RIFERIMENTO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' CONNESSA ALLA BIBLIOTECA STESSA.

ART. 05 - ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 01 GLI ORGANI ELETTIVI

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 06 ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

CAPO 01 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07 - CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE, NONCHE' DELLA COMUNITA' MONTANA.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI, COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

- H) L'ASSUNZIONE, DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI. A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO SONO CONSIDERATI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE TUTTI QUELLI RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO, LA CONSERVAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI ED IL LORO NORMALE SFRUTTAMENTO. IN PARTICOLARE SI CONSIDERANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI: L'ALIENAZIONE DI FRUTTI NATURALI O CIVILI O CREDITI; LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, LA RISCOSSIONE DI RENDITE E TRIBUTI; L'ACQUISTO DI OGGETTI NECESSARI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ED AL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; LE RIPARTIZIONI DI CARATTERE ORDINARIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE; GLI ATTI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI CHE NON COMPORNO DELLE MODIFICAZIONI DEL TERRITORIO NON PREVISTE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI; LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI; TRANSAZIONI E ANALOGHI A QUELLI SOPRA INDICATI;
- P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 09 - FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDE 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.
02. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, SONO RECAPITATI AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 125 DELLA LEGGE 04 FEBBRAIO 1915 , N. 148 . A TALI FINI, I CONSIGLIERI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI DESIGNANO UN DOMICILIATARIO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE. IN MANCANZA, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' DEPOSITATO PRESSO

L'UFFICIO NOTIFICHE DEL COMUNE. GLI ATTI RELATIVI AGLI AFFARI DA TRATTARE SONO DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA E A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RIFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' INSCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVENGONO IN PRIMA CONVOCAZIONE ALMENO OTTO CONSIGLIERI; PERO' IN SECONDA CONVOCAZIONE CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI. ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 MEMBRI.

08. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

10. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 10 - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO PREDISPONE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' ALLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO E AI LORO ORDINI DEL GIORNO. MEDIANTE LE STESSE PROCEDURE E IN APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, IL SINDACO E' TENUTO A RENDERE PUBBLICHE E DISPONIBILI LE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CITTADINI POSSONO PRENDERE LA PAROLA NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO DIVERSO PARERE MOTIVATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STESSO, SU ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO FACENDO RICHIESTA VERBALE AL PRESIDENTE.

03. GLI STESSI CITTADINI POSSONO INVIARE AL CONSIGLIO COMUNALE ANCHE PER ISCRITTO OSSERVAZIONI INERENTI GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI -

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

02. ESSE POSSONO AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI ESPERTI. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LE COMMISSIONI TEMPORANEE SONO SCIOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA.

ART. 12 - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

03. HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

05. I CAPIGRUPPO CONSILIARI ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE IL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

06. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELLA AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.

07. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO NONCHE' NEI CASI IN CUI L'ASTENSIONE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE.

ART. 13 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE QUALITA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 14 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 15 DECADENZA

01. SI HA LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONI ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 16 DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

02. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL CO.RE.CO. DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 17 GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

05. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

06. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL NOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E I NOMI DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI VICESINDACO E DI ASSESSORI CON LE RELATIVE ATTRIBUZIONI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

07. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 05 .

08. N. 02 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI RICONOSCIUTI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

09. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA ATTRIBUZIONE.

10. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI.

11. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

12. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

13. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

14. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

15. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 18 - COMPETENZE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO AL SEGRETARIO.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:
A) ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

- APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI

ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L'ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE AL SINDACO;

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- APPROVA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA E DELLE SPESE IMPREVISTE;
- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SUA COMPETENZA;
- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA,
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO;
- PREDISPORRE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO;
- DETERMINA LE TARIFFE, I TRIBUTI, I CANONI, LE RETTE E LE QUOTE A CARICO DEI CITTADINI DEI COSTI PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SULLA BASE DEI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E NE APPROVA I RELATIVI RUOLI;
- NOMINA LE COMMISSIONI RELATIVE AGLI APPALTI-CONCORSO, LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E DI PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI E TUTTE QUELLE COMMISSIONI SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI ECC. ED ALLE QUALI POSSONO PARTECIPARVI ESPERTI E SOGGETTI ESTERNI;
- AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- CONCLUDE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 .
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SECONDO LE GRADUATORIE APPROVATE DALLA COMPETENTE COMMISSIONE.

ART. 19 FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICESINDACO.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME

POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

ART. 20 - DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

ART. 21 - IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 22 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE SI ASSENTA QUANDO SI TRATTANO PROVVEDIMENTI AI QUALI E' INTERESSATO. IN TALI CASI E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 23 - IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA EDI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTO-ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

04. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 18 PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI ATTRIBUIRE INCARICHI, NON AVENTI RILEVANZA ESTERNA, AI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI IN MATERIE RELATIVE L'ATTIVITA' DELL'ENTE;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITA LA GIUNTA;
- H) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI UFFICI COMUNALI, DEI SERVIZI PUBBLICI SENTITI LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- O) DETERMINA, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- P) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- Q) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;

- R) SOVRAINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE,
- S) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, DI GARA ECC.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEL DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE: AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 26 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA RIUNIONE, ENTRO 20 GIORNI;
- B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- D) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 27 - IL SINDACO - UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRAINTENDE:

- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
- B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 28 - DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;

- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;

- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -

CAPO 01 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 29 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO

CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI PROPRI INTERESSI.

02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE SI INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

02. IL CITTADINO CHE HA INOLTRATO ISTANZA PER IL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA POTRA' ESSERE INVITATO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI COMUNALI, PREPOSTE AL RILASCIO DI DETTE AUTORIZZAZIONI, QUALORA L'ISTANZA PRESENTI ASPETTI NON INTERPRETABILI IN MANIERA UNIVOCA.

04. LE COMMISSIONI DISCUTERANNO E DECIDERANNO, IN ASSENZA

DELL'INTERESSATO, CIRCA IL RILASCIO O IL DINIEGO LA AUTORIZZAZIONE RICHIESTA, COMUNQUE ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ISTANZA. TALE TERMINE VA RISPETTATO ANCHE PER RICHIESTE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI GENERE.

05. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI NELLA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. TALI ATTI OSSERVERANNO LA DISCIPLINA DEL C.C. IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, ANCHE SE LE EVENTUALI CONTROVERSIE RESTANO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

06. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

ART. 30 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE E/O I MEZZI AUDIOVISIVI.

04. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI.

05. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 31 PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESA A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO IN CARTA SEMPLICE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

ART. 32 - ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO.

ART. 33 - PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE NELLA SUA PRIMA SEDUTA E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

03. SE IL TERMINE PREVISTO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE SCRITTA ENTRO 15 GIORNI.

ART. 34 - PROPOSTE

01. N. 100 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE REDATTA SECONDO LA FORMA DELL'ATTO DELIBERATIVO CHE SI INTENDE FAR ADOTTARE DALL'ORGANO COMPETENTE;

03. L'ORGANO COMPETENTE, QUALORA NE RAVVISI LA NECESSITA', PUO' SENTIRE I PROPONENTI E DEVE, COMUNQUE, ENTRO 120 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ESPRIMERSI IN VIA DEFINITIVA.

ART. 35 - QUESTIONARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA SEMPLICE, O LA GIUNTA PREDISPONGONO QUESTIONARI DA DISTRIBUIRE TRA I CITTADINI AL FINE DI CONOSCERE L'OPINIONE SU PARTICOLARI FATTI O ATTI.

ART. 36 - REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDICAZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA ALMENO CENTOCINQUANTA ELETTORI.
04. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE LE PRECISE INDICAZIONI DELL' ARGOMENTO O DELLA DELIBERAZIONE O DEL PROVVEDIMENTO CUI SI RIFERISCE E DEVE ESSERE FORMULATA IN TERMINI TALI DA PERMETTERE RISPOSTE CHIARE E UNIVOCHE DEGLI ELETTORI.
05. LE FIRME DEI RICHIEDENTI DEVONO ESSERE APPOSTE SU FOGLI DI DIMENSIONI EGUALI A QUELLE DELLA CARTA BOLLATA RECANTI NELLA PRIMA FACCIATA LA PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL REFERENDUM. TALI FOGLI, PRIMA DEL LORO USO, DEVONO ESSERE VIDIMATI DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN NOTAIO E LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE CON LE MODALITA' DI CUI ALLA L. N. 15/1968 .
06. L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI SOTTOSCRITTORI VA ATTESTATA IN CALCE I FOGLI CONTENENTE LE FIRME DEI RICHIEDENTI.
07. LA PROPOSTA NON PUO' ESSERE PRESENTATA SU FOGLI VIDIMATI DA OLTRE UN MESE.
08. IL REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI IN UN'UNICA GIORNATA DELL'ANNO.
09. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE COMMA 02 E AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.
10. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
11. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA', IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.
12. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.
13. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.
14. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRANNO PARTECIPATO ALMENO TRECENTOCINQUANTA ELETTORI.
15. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE E' ACCOLTO QUANDO I VOTI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA SONO SUPERIORI A QUELLI CONTRARI.

ART. 37 - EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

- L'AZIONE POPOLARE -

ART. 38 LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA AMMINISTRATIVA L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ANNUALMENTE UN ELENCO ANALITICO DELLE DITTE CHE HANNO AVUTO APPALTO, ANCHE A TRATTATIVA PRIVATA, OPERE PUBBLICHE E FORNITURE VARIE PER UN IMPORTO SUPERIORE A 10 MILIONI DI LIRE.

03. PRESSO GLI UFFICI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

ART. 39 VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE E VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE, I COMITATI E GLI ENTI OPERANTI O PORTATORI DI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ATTRAVERSO: GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI COMUNALI, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

04. LE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SOSTEGNO COMUNALE DEPOSITANO PRESSO IL COMUNE IL PROPRIO STATUTO CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI.

05. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI

06. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTERVIENE CON LA DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

07. INTERVIENE, INOLTRE, SECONDO LE PROPRIE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, CON SOVVENZIONI, CON CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE NEI MODI E CON LE FORME PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

08. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI VENGONO CONSULTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA'

ACQUISENDONE IL
RELATIVO PARERE.

09. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE
CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI O DI PUBBLICO
INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE.

- GLI ORGANI BUROCRATICI -
- IL SEGRETARIO COMUNALE -

ART. 40 - FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI
ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

- SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI E NE
COORDINA LA ATTIVITA';
- CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO;
- PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI
ESECUTIVI;
- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

A) ATTRIBUZIONI GESTIONALI

03. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE,
ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTANO ATTIVITA'
DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO
AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI
DISCREZIONALITA' TECNICA.

04. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.
- LIQUIDAZIONE DI SPESE, PRECEDUTE DAI RELATIVI IMPEGNI E/O DI ATTUAZIONE
DI DELIBERAZIONI ESECUTIVE;
- EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI TIPICI
NECESSITATI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA;
- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN
PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI
RAPPRESENTATIVI;
- FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E
PROGRAMMI; ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO
DELLE CAUZIONI;
- VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO.

B) ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON
L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;
- ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA PARERI E FORMULA
CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE
AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI
PRIORITA';

- FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE.

C) ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

- IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

- AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, PREVIA DELIBERA DI IMPEGNO DI SPESA, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

D) ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI.

- CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

- RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

- PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

- RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

- CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

E) RESPONSABILITA'

- IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

- IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME I PARERI DI LEGITTIMITA' CON RILEVANZA ESTERNA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI (CONSIGLIO E GIUNTA), MENTRE I RESPONSABILI DEI SERVIZI (TECNICO E RAGIONIERE) ESPRIMONO PARERE CON SOLA RILEVANZA INTERNA RISPETTIVAMENTE AI SOLI FINI TECNICI E CONTABILI.

- IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI AFFIDATIGLI.

- UFFICI E SERVIZI -

ART. 41 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' INFORMATI AL PRINCIPIO DEL SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN SERVIZI COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE

GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 42 - PERSONALE

01. I DIPENDENTI COMUNALI SONO AL SERVIZIO DELLA COMUNITA'; ASSICURANO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI E SECONDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DI CIASCUNO, IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI;

03. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO;

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO; SERVIZI

ART. 43 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE
O UNA AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALE, ACCORDANDO PARTICOLARE PREFERENZA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ALLE COOPERATIVE, ALLE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO, SECONDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PARTICOLARI REQUISITI DI COMPETENZA E PROFESSIONALITA', ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE TRA LE PARTI;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;
- F) IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA LA

ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

04. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 44 - ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI

- CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVALE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL COMMA 01 SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON APPOSITO REGOLAMENTO, QUALORA IL COMUNE LO RITENGA OPPORTUNO, VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

- IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE LE FORME ASSOCIATIVE -

ART. 45 - COLLABORAZIONE CON REGIONE E PROVINCIA

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE FORMULANDO LE RELATIVE PROPOSTE. SEGNALE ALLA PROVINCIA LE OPERE DA REALIZZARE CHE SIANO DI RILEVANTE INTERESSE SOVRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO NONCHE' SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

02. IL COMUNE CONCORRE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE REGIONALE, ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO AI QUALI ADEGUA I PROPRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

ART. 46 - CONFERENZA DEI SINDACI DEL COMPRESORIO AQUILANO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA CON I COMUNI CHE GRAVITANO NELL' AREA DEL COMPRESORIO AQUILANO LE OPPORTUNE COLLABORAZIONI PER LA PIU' EFFICIENTE ED ECONOMICA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA. A TAL FINE IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONFERENZA DEI SINDACI QUALE ORGANISMO PERMANENTE DI CONSULTAZIONE PER CONCORRERE ALLA:

- A) PREDISPOSIZIONE DI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA;
- B) PROPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI OPERE DI COMUNE INTERESSE;
- C) PROMOZIONE DI INIZIATIVE EDI ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO;
- D) INDIVIDUAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI.

ART. 47 - CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON ALTRI COMUNI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

04. LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E' AFFIDATA AL SINDACO.

ART. 48 - CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 44 IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCENTRANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 01 FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01 LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 50 - FINANZA LOCALE

01. NELL' AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALLE SPESE PUBBLICHE E' DISPOSTO DAL COMUNE IN RAGIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DI CIASCUNO. IL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E' RICHiesto IN RAPPORTO AI COSTI ED AI BENEFICI E SECONDO CRITERI DI GIUSTIZIA ED EQUITA'.

04. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI REGIONALI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE.

05. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI, SERVIZI PUBBLICI.

06. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

07. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PROVVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 51 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI

SOLA COMPETENZA EDI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA

LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLIGGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 52 RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02 CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 53 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 54 - FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TALE FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTI. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE DEI CONTI E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITO RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 C.C.) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI

DEL REVISORE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGG. DEL C.C. .

ART. 55 - FORME DI CONTROLLO- ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;
- PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO. SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE NEI LIMITI PREDETERMINATI DAL PRECEDENTE ARTT. 55 .

02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL REVISORE E' DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

- A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;
- B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

ART. 56 - METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI, I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E, SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI.

B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA - DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO, QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE. IL PROGRAMMA E' ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIOE' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON

QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE)
. TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI IN A) E B) E, QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, E' DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME E SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI RISULTATI (VALUTAZIONI DEL PRODOTTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RISPETTO A QUELLA PROGRAMMATA AGGREGANDO IN APPOSITI CENTRI DI COSTO LE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'ANNO) E SUI COSTI-BENEFICI (VALUTAZIONE SIA DEI COSTI CHE DEI RISULTATI DEFINIBILI IN TERMINI DI BENEFICIO PER IL SINGOLO UTENTE O PER SINGOLI GRUPPI DI CITTADINI).

02. DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATARIO EDI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI, O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIORE ECONOMICITA' GESTIONALE.

CAPO 03 PROPRIETA' COMUNALE

ART. 57 - BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

- I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 58 - BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL MERCATO E IL CIMITERO.

04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

05. ALLA CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59 - BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE

STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 60 - INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANDO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

03. IL DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

03. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 04 CONTRATTI

ART. 61 - SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

- QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATAI MOTIVI PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE;

- QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE

IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

- QUANDO SI DEBBANO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE;

- QUANDO, AVUTO RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE.

- QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

TITOLO 01 ORDINANZE SINDACALI

ART. 62 - ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO, EMETTE ORDINANZE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI E SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE.

ART. 63 - ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IL SINDACO PUO' ADOTTARE ORDINANZE STRAORDINARIE, RICORRENDO NEI CASI CONSIDERATI GLI DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA' E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE.

04. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO DI MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

05. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA, E DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCOUTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, COI PRIVILEGI E NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

TITOLO 02 ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 64 - REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI.